



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL**  
**TURISMO E DEL TERZIARIO**

**Trieste, 5 giugno 2003**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

*Servizio dell'Incentivazione Commerciale  
e del Terziario*

**Prot.** 6300/COMM.  
**Rif.** prot. 13004 dd. 23 maggio 2003

Al Comune di

**Alleg.**  
**Oggetto:** Subingresso

Con la nota sopra emarginata di codesto Comune è stato richiesto un parere della scrivente Direzione in merito alla natura di uno specifico contratto di gestione punto vendita e commissione al fine di definire correttamente il procedimento amministrativo conseguente; si fornisce in questa sede un parere meramente collaborativo, in quanto come già affermato in particolare nella “premessa” (pag. 3) della circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, “i quesiti giuridici devono basarsi su un fondato dubbio applicativo ed interpretativo di una norma giuridica (di legge o di regolamento regionale) e non possono riguardare incertezze istruttorie o valutative in relazione a casi specifici, essendo questo un compito che rientra nella sfera di attribuzione degli Enti Locali”.

L'articolo 36 della L.R. 8/1999 qualifica come subingresso anche il trasferimento per atto *inter vivos* della gestione di un esercizio commerciale, potendo benissimo la gestione avere a fondamento giuridico un contratto d'affitto d'azienda, di usufrutto, di comodato, come nel caso di specie: al di là del rapporto di commissione tra le parti, che rimane nella sfera giuridica privatistica, è innegabile che il contratto sottoposto all'esame della scrivente, dal punto di vista del diritto amministrativo del commercio, realizza una cessione in comodato della gestione di un punto vendita, quindi concretizza un vero e proprio trasferimento in gestione d'azienda o di ramo d'azienda, assoggettato al regime di cui all'articolo 36 della L.R. 8/1999.

Con riferimento all'ulteriore problematica relativa alla *forma* del contratto di cessione d'azienda, si ribadisce quanto già sostenuto nella circ. prot. 7532/COMM. dd. 18 agosto 1997 (pag. 8) e cioè che la forma richiesta dal novellato art. 2556 del codice civile sia *ad probationem* e non ad substantiam: in tal senso vedasi la sentenza n. 4986/1997 della Corte di Cassazione, sezione I (civile).

Si prende atto infatti che dalla lettura del secondo comma dell'articolo in argomento, come modificato dalla L. 310/93, la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dei contratti di cessione d'azienda risulta richiedersi **solo** *per il deposito ai fini dell'iscrizione nel registro imprese* entro il prefissato termine dei trenta giorni, mentre il primo comma sempre dell'articolo in argomento, rimasto invariato, prescrive **genericamente** *che per le imprese soggette a registrazione i contratti di cessione d'azienda devono essere provati per iscritto*, non imponendosi espressamente la forma pubblica o per scrittura privata autenticata, a meno che non sia prevista l'osservanza di una determinata forma per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

In proposito la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimersi nel senso che la stipulazione in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dei contratti di cessione d'azienda sia imposta **esclusivamente** ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, mentre per ogni altra finalità le parti potranno provare la cessione dell'azienda anche mediante semplice scrittura privata (che sia comunque regolare ai sensi della vigente legislazione fiscale).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr